

**Questione pregiudiziale**

se l'articolo 29 della direttiva 92/50/CE<sup>(1)</sup>, nel prevedere sette ipotesi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di servizi, configuri un «*numerus clausus*» di ipotesi ostative e, quindi, inibisca all'art. 10 comma 1 *bis* della legge n. 109/94 (ora sostituito dall'art. 34, ultimo comma, D.Lgs. n. 163/06) di stabilire il divieto di partecipazione simultanea alla gara per le imprese che si trovino tra loro in rapporto di controllo.

<sup>(1)</sup> GU L 209, p. 1.

**Ricorso presentato il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-539/07)

(2008/C 37/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e A. Nijenhuis, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

- dichiarare che, avendo omesso, per tutte le chiamate destinate al numero d'urgenza unico europeo «112» di mettere a disposizione alle autorità chiamate ad intervenire in caso di urgenza le informazioni relative alla localizzazione della chiamata, nei limiti della fattibilità tecnica, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a lei imposti dall'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE<sup>(1)</sup>;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2002/22/CE è scaduto il 24 luglio 2003.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, p. 51).

**Ricorso presentato il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-540/07)

(2008/C 37/24)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e A. Aresu, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

- Constatare che la repubblica italiana, mantenendo in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società stabilite negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo rispetto a quello applicato ai dividendi domestici, è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 CE e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e quella tra gli Stati aderenti all'accordo in questione, nonché agli obblighi di cui all'art. 31 dello stesso accordo in relazione alla libertà di stabilimento tra gli Stati aderenti a tale accordo;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione europea si riferisce alla vigente legislazione italiana in materia, anche di origine convenzionale, che assoggetta la distribuzione di dividendi a società non italiane (c.d. dividendi in uscita) ad un trattamento fiscale nettamente meno favorevole di quello applicato alla distribuzione dei dividendi a società italiane (c.d. dividendi domestici).

Secondo la Commissione europea tale legislazione — che comunque il Governo italiano si accinge a riformare — appare in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali, in quanto avrebbe un effetto negativo sui profitti e sulle decisioni d'investimento dei soci non residenti di società italiane, rendendo nel contempo più difficile per le stesse società italiane la raccolta di capitali all'estero. Pertanto dovrebbe constatarsi una palese violazione dell'art. 56 CE, che vieta ogni restrizione alla libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri, e dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), che disciplina in modo analogo la stessa libertà fra gli Stati aderenti all'accordo.

Inoltre, sempre secondo la Commissione europea, tale legislazione potrebbe anche confliggere col diritto di stabilimento quale regolato dall'articolo 31 dell'accordo SEE, in quanto suscettibile di essere applicata anche alle partecipazioni di controllo su società italiane da parte di società stabilite negli Stati aderenti all'accordo stesso, partecipazioni per le quali il regime fiscale armonizzato di cui alla direttiva comunitaria 90/435/CEE<sup>(1)</sup> non trova applicazione.